

Transazione
fra Girigliana e Collina

1765

≈

TRANSAZIONE

dei confini

TRA

GIVIGLIANA E COLINA

DEI CONFINI



Spiritus sancti gratia illuminet sensus, et corda nostra.

Anno 1765 Ind. XIII L 9 Giugno nelle respetive Vicinie degl' Ond. Comuni di Giviana, e Colina, p'enti li sottoscritti Testimoniza.

Comecche da tanti anni è corso un lungo litiggio con gravi spese frà al' Ond. Comuni di Colina da un canto, e di Giviana dall' altro appare in Atti del sig. Giuseppe Antonio Comuzzini Nod. sopra il Confine divisorio dai medesimi preteso da una parte al bramato vantaggio, è dall' altra parimente al desiderio suo, come appare in diffuso Processo corso con diversi Atti, scritture, e fondamenti prodotti dalle Parti litiganti da esse leto, e riflettito, e particolarmente l' Arbitrarial 1482, 25 Agosto, del memoriale di Gallazzo Gallazzi 1603, dei rispettivi Catastici d' Ercole Peretti 1707 -, 8, e 9 9ber - registrati in Processo, nelle quali è nato il dubbio, che per continuare detta causa ridotta in appellazione nell' Ecc.ma superiorità d' Vdine fin li 16 7ber 1741 da parte di Giviana aggravato della sentenza interlocutoria 25 Agosto di detto anno sarebbero nel caso di maggiormente incontrarsi in spese tali, che alle parti stesse sarebbero d' un grande impegno, e nocumento; e perche con la continuazione di questa causa tanto in detta Ecc.ma Curia di Vdine, quanto anco negli Ecc.mi Supremi competenti Tribunalli, li detti Comuni con-

tendenti non puono assicurarsi di quanto succeder potesse colle sentenze, che venissero prononciate ò al favor overo al taglio delle loro rispettive istanze; così a motivo di tale loro dubio, ed a mottivo di passare da quì in poi con quella pace, amore, e carità da buoni Cristiani, e da fedelli prossimi, ed amici desiderata quì p.enti in publica Vicinia gl' Vomini componenti il Comune di Giviana da una, e dall'altra il Meriga, e Giurato di Colina, che saranno registrati in calze, i quali intervengano per detto Comune di reciproco consenso unanimi, e concordi instorono, che a perpetua memoria, pace, e quiete, e col taglio di tutte le passate pretese che da un verso, e l'altro si vedono in Processo estese, sia in questi pubblici Atti stipulato il presente instrumento di Transazione, mediante l'interposizione di amichevoli Compositori, con l'obbligo delle parti della pontual osservanza, e piena esecuzione in perpetuo delli soggiunti capi.

Primo Resta, come restò fermata la Linea divisoria per la sommità ò sia vulàz Gotta, quale principia nella Montisella nominata *Forchetta*, e s'intende continuata per la medesima Gotta sino al Ponte coperto; cosicchè la pendenza situata verso Colina, sia, e s'intenda Ben comunale, Boschivo, Pascolivo, e segativo, di raggione sotto il Territorio di Colina, e l'altra pendenza parimente verso Givigliana s'intenda Ben comunale, Boschivo, Pascolivo, e segativo di raggione del Comune di Giviana; e però resta stabilito, che il Comune di Giviana non possa inoltrarsi fuori dell'accennata linea divisoria à pascolar cogli Animali di verun genere, ne tammeno a prati-

car verun taglio di qualsisia genere di legname ne di far fieni e l'istessa dechiarazione s'intende ripetita rispetto al Comune di Colina, che parimente non possi inoltrarsi come sopra fuori della Linea, cioè nella pendenza verso Giviana, dichiarando, che previo il sopra luoco praticato nel giorno primo corrente col mezzo del sig. Leonardo Romanino Procuratore di detta Giviana coll'intervento del Mariga Pietro Gortana, Odorico Gortana Giurato, necnon di D. Antonio q.m Zuanne Gortana, di D.no Giacomo Gortana, e di Daniel Gortana destinati da un canto dal rifferito loro Comune, e dall'altro col mezzo del sig. Gio: Batta Florida elletto per loro Assistente unitamente ad Leonardo figlio di Zuanne Tamussino Mariga, Tomaso figlio di Giacomo Toch Giurato, e Gio: Batta figlio di Tomaso di sopra, necnon Giuseppe Tamussino, Giacomo q.m Zuanne Toch Zuanne q.m Niccolò di Tamer, e Gion Giorgio Tamussino Vomini destinati dal detto Comune di Colina, e stata in confine ritrovata, e fissata da nuovo una Croce scolpita in pietra in essa *Forchetta*, indi continuando per la medesima Gotta sino alla Corona dettasi *Val di Croce*, fù in pietra fissata, e rinnovata altra Croce; più proseguendo per la stessa Gotta sino alla sommità delli Prati denominati *storti* fù da nuovo in pietra fissata altra Croce; discendendo sempre per la detta Gotta per picciola distanza fù rinnovata, e fissata altra Croce in cima delli prati delli Danieli; item in poca distanza fù per la stessa Gotta rinnovata altra Croce in pietra nella sommità delli Prati detti *Gof*, parimente obliquando per la stessa Gotta rendente in cima d.ti Prati del med.mo *Gof*, fù rinnovata in pietra altra

*Forchetta
Givigliana*

Croce; in poca distanza pure a retta Linea per detta Gotta fù trovata, ed in pietra rinovata altra Croce in luoco dettosi in *Colletta prant*; istessamente poco lontano fù trovata, ed in pietra rinovata altra Croce in cima dettosi in *Collenata Grant* a dritta Linea per la Gotta; obliquando ancora per la stessa Gotta fù da nuovo scolpita una Croce in piccolo sasso in luoco dettosi in cima li Prati dettosi *Cugurus*, e detti in *Pich di Tierzia*, ed in distanza di pas.^a io in circa fù trovata, e rinovata altra Croce medesimamente sotto il prefatto confine fù scolpita altra nuova Croce; per l'indentite Gotta in Luoco dettosi a mettà di *Pich di Tierzia*; più continuando da piè del piano del *Zovo* da mezzo di fù di nuovo scolpita altra Croce; item prosseguendo per la med.ma Gotta in luoco dettosi in cima *Nava Bargon* da mezzo giorno verso Giviana da nuovo fù scolpita in pietra altra Croce; indi continuando per la Gotta stessa sino al piano dettosi *Chiasarijl borean* fù in sasso rinovata una Croce; più sotto detto piano di *Chiasarijl Borean* fù da nuovo scolpita una Croce continuando per detta Gotta una Croce; indi prosseguendo per la Gotta sino à piè del *Piano di Piettia* fù scolpita in pietra una nuova Croce; finalmente discendendo per la detta Gotta sino al piano del *Zovo* fù fissata, è scolpita in pietra una Croce; ed indi pure per la Gotta sino al Ponte coperto, che servirà p. estremo confine.

2.do Restò stabilito, che il Comune di Giviana abbia ora per sempre la facoltà di condur a bere li loro Animali al Fonte denominato *Pecet*, ovvero sotto *Zovo* luoco esistente sotto il Territorio di Colina co-

me si é detto nel primo capo della p.sente scrittura à contemplazione di che il Comune di Giviana promete di sborsare per una volta tantum alla Ved.a Chiesa di St. Michiele L. 20: — entro l'imminente Luglio è ciò con meno danno sia possibile.

3.o Che l'importar dei legnami tagliati esistente in deposito a mani di terze p. one nel Territorio di Giviana stabilito nel primo capo della p.sente sia è s'intenda proprio del med.mo Comune, e lo stesso s'intenda ripetito a favor di Colina riguardo all'importare del Legname tagliato nella pendenza di Colina come sopra, depositato pure a mani come sopra.

4.to Resta stabilito, che per toglier in avvenire ogni motivo d'ulteriori confusioni sopra li confini accennati nel primo capo della p.sente Transazione, d'ebbano concordamente li predetti rispettivi Comuni di Decenio in Decenio far la revisione dei confini medesimi.

5.to Che ad oggetto la presente Transazione abbia in ogni tempo a riportar una piena validità, esecuzione, ed osservanza, sia impegno delle Parti di portar l'istanza al Competente Magistrato per implorar a spese comuni l'approvazione, è Venerato Decreto da interporli alla presente scrittura al qual l'oggetto impartiscano le parti med.me ampla facoltà al sig. Candido Vidale, che possa comparir a tal l'oggetto avanti l'accennato Ecc.mo Magistrato per l'effetto medesimo.

Tanto restò conchiuso, stabilito, accordato, e concretato, rinonziando le Parti medesime ad ogni eccezione di ragione, e di fatto, che alla presente facesse effetto contrario, annullando tutti gli Atti frà

le medesime Parti seguiti Giudicialmente, tanto quanto mai seguiti fussero, e promettano d'aver la presente per sempre ferma, rata, e grata, nè mai alla stessa eccezione sotto reciproca obbligazione in formaz. e così a Gloria di Dio, ed a quiete delle Parti.

Ad oggetto di che resta levata la facoltà delli rispettivi loro Procuratori che de cetero non possano esercitar alcun Atto Giudiziale, nè estragiudiziale stante la p.sente se ritrova.

Seguino i Voti del laudo prestatto da canto di Giviana, colla condizione, chè resti laudato anco dall'altro canto di Colina.

Il sig. Leonardo Romanino Prucuratore di detto Comune di Giviana.

Pietro q.m Pietro Gortana vice Mariga.

Odorico q.m Zuanne Gortana vice Giurato.

eredi q.m Leonardo Gortana.

Daniel q.m Pietro Gortana.

Antonio q.m Zuanne Gortana.

Giacomo q.m Gio: Batta Gortana.

Glo: Batta q.m Zuanne Gortana tutti Vomini componenti detto Comune.

Presenti alla pubblicazione, ed laudo li D. D. Antonio Lepio di Luvinzis, e Domenico Zurino d'Osopo Testimonij degni di fede.

Detto giorno nella solita publica Vicinia di Colina, previo l'invito de more praticato dal Mariga furono radunati li soggiunti Vomini componenti il Comune stesso, li quali doppo a chiara intelligenza pubblicata la p.sente Transazione, e doppo dei med.mi ben intesa fù in tutti i Capi lodata, ed approvata, cioè da

Leonardo figlio di Zuanne Tamussin Mariga attuale.

Tomaso figlio di Giacomo Toch Giurato attuale.

Pietro figlio del q.m Zuanne di Corona Giurato attuale.

Antonio figlio di Osualdo di Sopra.

Marco figlio di Pietro Toch. Sig. Leonardo figlio del q.m Antonio di Tamer.

Antonio figlio di Leonardo di Sopra.

Valentino figlio del q.m Martin di Sopra

Gio: Batta figlio di Tomaso di Sopra.

Giuseppe figlio del q.m Giacomo di Sopra.

Bortolo Longo Zuanne figlio del q.m Niccolò di Tamer. Odorico figlio del q.m Zuanne Toch; Giacomo figlio del q.m Odorico Toch, Mattia figlio del q.m Mattia Toch, Antonio figlio del q.m Tomaso Toch, Giacomo q.m Zuanne Toch, Niccolò q.m Antonio Caneva, Giorgio q.m Niccolò Caneva; Giorgio q.m Zuanne Tamussin, Giuseppe figlio di Tomaso Tamussin, Tomaso figlio di Zuanne Tamussin, Antonio figlio del q.m Gio: Batta Tamussin, Leonardo q.m Gio: Batta Tamussin, Tomaso q.m Tomaso Barbolan, Biasio q.m Zuanne Barbolan, Zuanne figlio di Pietro Caneva, Pietro Toch q.m Marco.

Presenti alla pubblicazione, e laudo li D. D. ni Antonio figlio del q.m Valentino Merluz di Artega, e Giacomo di Zuanne di Colle di Pievia Canal di St. Canziano Testimoni degni di fede.

NICCOLÒ VIDALE PUB. NOD.

di Veneta Autorità federale

Anno: 1789: Li 8 Giugno Collina.

Non essendo statta fatta la revisione dei Confini, accennattà nell' antecedente Scrittura dell' anno **1765** 9 Giugno; Perciò essendo in quest' oggi statti noi sottoscritti Mariga, è Giurato di quest' Ond: Comune di Collina, colla scorta della pluralità degli Uomini del Comune medesimo, sicchè avendo trovato d' uno in' uno li Confini stessi, con le di loro Croci, come pure nella Montagna Chiompiùt, cossi di nuovo li lodiamo, e confermiamo in tutto, e per tutto, e ciò senza la minima differenza, ed in fede di ciò si scriviamo.

IO GIOH GIOSEPE SOTTO CORONA

Vice miriga Aferma Como Sopra.

IO LEONARDO Q.M ZUANE TAMOSIN

Vize Giurato a fermo Come Sopra.

Io Michiele Nodaro Dè Tamer delle sudette Parti pregato in fede.

Tolmezzo Settembre 1886 - Tip. Paschini.